

N. 134

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MARINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in  
materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, che modifica i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introduce norme di non candidabilità, di sospensione e di decadenza in materia di elezioni e nomine presso regioni ed enti locali.

I reati contemplati sono molti:

alla lettera *a)* del comma 1 ci si riferisce al delitto previsto dall'articolo 416-*bis*, a quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, al delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso ed il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive e al delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno di questi reati. Non possono essere candidati e non possono ricoprire cariche presso le regioni e gli enti locali «coloro che hanno riportato condanna, anche se non definitiva» per uno di questi reati;

alla lettera *b)* ci si riferisce a delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, in atti giudiziari e di persona incaricata di un pubblico servizio). Non possono essere candidati e non possono ricoprire cariche «coloro che hanno riportato condanna, anche se non definitiva», per uno di questi reati;

alla lettera *c)* ci si riferisce ai delitti commessi con abuso di poteri e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)*. Non possono essere candidati e non possono ricoprire cariche «coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello», per questi reati;

alla lettera *d)* si stabilisce che non possono essere candidati e non possono ricoprire cariche «coloro che per lo stesso fatto» (delitto con abuso di poteri, eccetera) «sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo»;

alla lettera *e)* si introduce un inasprimento della norma nei confronti di «coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati al punto *a)* se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio».

Il comma 4-*bis* dello stesso articolo 1 stabilisce che «se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa...comporta la sospensione di diritto dalle cariche sopra indicate».

La sospensione, cioè, interviene per quanti abbiano almeno riportato una condanna di primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione o per quanti abbiano riportato una condanna per abuso di poteri almeno confermata in appello.

Scatta, invece, automaticamente per i cosiddetti «delitti associativi», al momento in cui gli indagati sono rinviati a giudizio oppure, come precisa la lettera *f)* del comma 1), ad essi il tribunale ha applicato «anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione».

I «delitti associativi», d'altro canto, spesso ancorati alle denunce, ammissioni, dichiarazioni dei pentiti, sono tra i più difficili non solo a dimostrare, ma anche ad ipotizzare. Una grandissima cautela quindi si impone, soprattutto attorno ad essi.

L'automaticità della sospensione di un sindaco o di un presidente di Amministrazione provinciale (eletti ora direttamente dai cittadini), in caso di loro rinvio a giudizio, sembra quindi misura piuttosto azzardata e, addirittura, destabilizzante quando il rinvio poggia soltanto sull'iniziativa dei pentiti, senza alcun riscontro obiettivo.

Questa condizione di palese, paradossale ingiustizia nella quale, al limite, potrebbe essere ravvisata una disparità di trattamento, potrebbe immediatamente essere eliminata, come proposto con il presente disegno di legge, rendendo così operante la sola regola generale, di cui alla lettera *a)* del comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 55 del 1990.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituita dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, è abrogata.